

Considerazioni iniziali

Il presente lavoro di tesi ha ad oggetto la legittima difesa, che, in sede di teoria generale del diritto, viene fatta rientrare tra quelle che sono comunemente definite “cause di giustificazione del reato”, o anche esimenti e scriminanti, la cui *ratio* si fonda su una valutazione complessiva operata dall’ordinamento, che si traduce nel riconoscimento al soggetto di una facoltà giuridicamente garantita o nel dovere giuridico di realizzare un fatto che altrimenti – cioè in mancanza della causa di giustificazione – non potrebbe essere considerato lecito.

Con riferimento allo specifico presupposto istituzionale della legittima difesa, l’orientamento prevalente è quello di ritenere assente qualsivoglia manifestazione di antiggiuridicità, facendo da ciò derivare l’impunità del fatto commesso per respingere l’aggressione. In altre parole, laddove gli organi dello Stato si trovino nella materiale impossibilità di intervenire tempestivamente a salvaguardia della vittima ingiustamente offesa, quest’ultima è autorizzata – o delegata – *ex lege* alla immediata difesa per evitare che il diritto sia destinato a soccombere a fronte dell’altrui violenza, utilizzando i mezzi a sua disposizione.

In sostanza, dunque, si tratta di una fattispecie al cospetto della quale il fatto risulta lecito *ab origine*, dal momento che il medesimo, pur tipico ai sensi di una data fattispecie incriminatrice, risulta giustificato dall’ordinamento giuridico in ragione di un giudizio di bilanciamento degli interessi in gioco e che rende prevalente la tutela del bene aggredito e difeso dalla condotta scriminata rispetto a quello dell’aggressore, leso dalla condotta scriminata.

La ragione della scelta di trattare questo argomento risiede, principalmente, nel fatto che la legittima difesa rappresenta un istituto giuridico che si arricchisce con sempre maggiore frequenza di nuovi contenuti o nuove fonti, tanto da doversi, oramai, persino considerare controverso il nuovo volto che essa è venuta ad assumere, sotto il profilo della proporzione, in seguito alla spinta di contingenti impulsi schiettamente politici.

Invero, essa è, oggi come ieri, la scriminante che più delle altre risulta sottoposta a continui dibattiti dottrinari, ma anche mediatici, sovente con l’obiettivo di ampliare la portata applicativa dell’art. 52 Cod. Pen. Ecco la ragione per la quale

una riflessione critica sull'istituto in esame si rivela indispensabile per valutare lo stato dell'arte della sua configurabilità nelle varie fattispecie concrete.

Dal punto di vista storico, la scriminante della legittima difesa nasce con il diritto romano ed è stata regolata dapprima nella legge delle Dodici Tavole e poi nel Digesto, da cui deriva il celebre brocardo "*vim vi repellere licet*" – "è lecito respingere la violenza con la violenza" –. Da subito l'istituto si è caratterizzato per la coesistenza di due elementi specifici: l'ingiustizia dell'aggressione – "*iniusta aggressio*" – e l'imminenza del pericolo – "*periculum praesens*" – per difendere non un diritto di proprietà, bensì il bene supremo della vita. Si trattava, e tuttora si tratta, di requisiti "non alternativi", ma che dovevano – devono – sussistere contestualmente.

Nel corso del tempo ha subito delle profonde trasformazioni che, sebbene abbiano lasciato inalterato il suo spirito caratterizzante, hanno comunque contribuito ad una sua evoluzione maggiormente garantista per gli interessi confliggenti nei casi concreti in cui essa viene in rilievo. In particolare, la codificazione preunitaria, che si ispirava al codice francese del 1810, ha considerato la legittima difesa come un istituto speciale nato per tutelare alcuni reati contro la persona. Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione del codice penale Zanardelli del 1889, per vedere l'istituto divenire di carattere generale.

Il codice Rocco del 1930, con l'art. 52, tuttora vigente, a mente del quale "*non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa*", ha segnato una tappa significativa, in quanto ha esteso la difesa anche alle cose, che fino ad allora non erano lecitamente difendibili, e ha introdotto il fondamentale principio di proporzione, inteso quale garanzia al fine di impedire che a fronte della protezione di interessi di carattere meramente patrimoniale, potessero rischiare di venire sacrificati interessi di importanza indubbiamente maggiore, quale il bene supremo della vita.

Orbene, questa indagine, dunque, si propone di esaminare il testo normativo, come impostato nel Codice Rocco del 1930, al fine di rispondere alla domanda se così come redatto esso assicura efficace copertura a tutte le fattispecie che

concretamente vengono in rilievo nella quotidianità, oppure necessiti di un intervento legislativo riformatore. Peraltro, occorre anche considerare che una importante modifica al testo normativo è già avvenuta con la legge n. 59 del 2006, la quale ha introdotto, a seguito di un feroce dibattito – non ancora sopito –, altri due commi al testo originario. Si è trattato di un intervento reso indispensabile a seguito dei numerosi episodi di cronaca a cui si stava assistendo.

Orbene, la considerazione costante che guida la stesura del presente lavoro di tesi e da cui si parte per effettuare la disamina dei vari elementi strutturali della fattispecie legislativa che la prevede è che la legittima difesa – nata per consentire la difesa di un diritto minacciato e non per sostituirsi allo Stato nel punire l'aggressore – si connota per essere un istituto giuridico che si propone di risolvere problemi riguardanti la collisione reciproca di due o più interessi, appartenenti a soggetti diversi, generatasi in seguito a un'aggressione ingiusta.

Proprio per questa ragione, si tratta di un rimedio giuridico apprestato da tutti gli ordinamenti giuridici ed in ognuno di essi, così come avviene nel nostro, vi è una fiorente letteratura penalistica che costantemente dibatte, in particolar modo, sullo spazio di libertà concesso dallo Stato al privato cittadino per il respingimento di aggressioni ingiuste a beni giuridici.

Di talché, la discussione teorica, accanto alla trattazione di numerosissimi di ordine generale – come quelli inerenti l'indagine sul fondamento della scriminante, sulla sua collocazione sistematica, sulla legittimità della difesa contro soggetti non colpevoli per vari motivi, sulla rilevanza del putativo, sull'eccesso colposo e via dicendo –, si propone di risolvere anche altre questioni inerenti, soprattutto, la dilatazione massima dei requisiti specifici fondamentali sia per il cittadino che deve difendersi, sia per il giudicante alle prese con la valutazione della reazione concreta.

Fatte queste considerazioni preliminari, dunque, inizieremo questa ricerca concentrandoci, anzitutto, sul fondamento giusnaturalistico della scriminante della legittima difesa, per illustrare come la reazione di ogni soggetto alla minaccia di un male ingiusto per se stesso o per altri, rappresenti la risposta del diritto naturale all'autoconservazione, che spinge ogni essere umano a difendere la propria integrità contro pericoli imminenti provenienti dall'esterno. Dopodiché passeremo,

attraverso una ricostruzione storica dell'istituto, alla ricerca della *ratio* fondante la legittima difesa.

La breve indagine comparata, che seguirà, risulterà essenziale per afferrare il significato della pluralità delle soluzioni capaci d'interagire con gli elementi caratterizzanti la legittima difesa e, in alcuni casi, di ridurli al fine di espandere, in vario modo e in diversa misura, lo spazio di manovra del privato in tutti i casi di collisioni giuridiche imposte dalla necessità.

Per concretizzare nel migliore dei modi quest'ultimo passaggio occorrerà analizzare nello specifico i diversi tratti caratteristici della disciplina della legittima difesa, onde fare il punto sulle diverse proposte di interpretazione per ciascuno di essi elaborate in seno alla dottrina. Tale disamina, tuttavia, avverrà solo dopo aver illustrato le diverse teorie che si contendono il campo nell'individuare l'ambito di operatività della causa di giustificazione, considerato che la sua *ratio essendi* influisce in misura determinante sul modo di intendere i diversi requisiti strutturali che la connotano, rappresentando uno spunto essenziale per valutare, per ciascuna di esse, i *pro* ed i *contro* della loro applicazione pratica.

Ci si occuperà, altresì, di comprendere i rapporti intercorrenti tra la scriminante della difesa legittima e la fuga: segnatamente, il dubbio su cui si presterà maggiore attenzione, richiamando la giurisprudenza e la dottrina, sarà se la causa di giustificazione di cui all'art. 52 Cod. Pen. possa operare comunque anche nel caso in cui l'agredito abbia a disposizione la possibilità alternativa della fuga – c.d. “*commodus discessus*” –.

Indispensabile sarà anche l'analisi degli articoli 55 e 59 Cod. Pen., oltreché dell'art. 52, in modo tale da individuare i presupposti in presenza dei quali potranno ritenersi configurabili le fattispecie della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo.

L'elaborazione dottrinale sarà accompagnata dal costante riferimento giurisprudenziale, in maniera tale da valutare in che modo i giudici si siano comportati concretamente nelle diverse fattispecie ed in che modo si siano orientati per configurare o meno la scriminante della legittima difesa.

L'ultima parte del presente lavoro di tesi, infine, sarà dedicata all'istituto della legittima difesa domiciliare, il quale rappresenta l'esito dell'ultimo intervento

legislativo riformatore. In particolare, analizzeremo il raffronto tra i requisiti che connotano questo istituto e quelli che riguardano la legittima difesa tradizionale.

Importante sarà anche l'analisi dei vari progetti di legge presentati in Parlamento – tra cui il disegno di legge Molteni –, aventi come obiettivo la modifica dell'art. 52 Cod. Pen., volti a rendere comunque più “scusabile” una reazione sproporzionata nella legittima difesa domiciliare, fino al punto di equipararla a una legittima difesa obiettivamente accertata. Orbene, l'intento dell'analisi di tali disegni di legge sarà quello di individuare, per ciascuno di essi, il punto di forza e i diversi punti di critica, specie nei casi in cui ci si propone di valorizzare nell'ambito della causa di giustificazione delle componenti soggettive, nel tentativo di destreggiarsi nel dibattito politico e mediatico, il quale si muove tra chi vuole “rinforzare” la legittima difesa tutelando al massimo l'inviolabilità del domicilio, inasprendo le pene ed escludendo il c.d. eccesso colposo e chi, invece, assume posizioni più garantiste.

CAPITOLO PRIMO

La legittima difesa: origini storiche e cenni comparatistici

SOMMARIO: 1. La *ratio* ed il fondamento delle cause di giustificazione in generale. – 2. Fondamento giusnaturalistico della scriminante della legittima difesa. È legittimo difendersi con l’uso della forza? – 3. L’evoluzione dell’istituto della legittima difesa nel corso della storia. – 4. La *ratio* della scriminante della legittima difesa nell’attuale ordinamento italiano. – 4.1. (*Segue*) La scriminante della legittima difesa tra l’idea di scopo e l’idea di bilanciamento degli interessi. – 5. Uno sguardo comparatistico alla legittima difesa negli altri ordinamenti. – 5.1. (*Segue*) La “*Notwehr*” dell’ordinamento tedesco. – 5.2. (*Segue*) La “*légitime défense*” nell’ordinamento francese. – 5.3. (*Segue*) La “*legítima defensa*” dell’ordinamento spagnolo. – 5.4. (*Segue*) La legittima difesa nei Paesi di *Common law*.

1. La *ratio* ed il fondamento delle cause di giustificazione in generale.

È regola generale, vigente nel nostro ordinamento giuridico, quella secondo cui “*chi concorre alla realizzazione di un fatto tipico commesso in presenza di una causa di giustificazione non è punibile*”¹. Si tratta, infatti, di situazioni, al ricorrere delle quali, il fatto, nonostante risulti del tutto conforme alla fattispecie penale astratta, è non punibile in concreto in quanto autorizzato o imposto da altre norme dell’ordinamento.

La nozione di causa di giustificazione è stata sviluppata in sede di elaborazione dalla teoria dell’illecito, a cominciare dalla teoria del reato,

¹ MARINUCCI G., DOLCINI E., *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 2015, p. 225.

assumendo come postulato l'unità dell'ordinamento giuridico. Invero, l'autonomia dei singoli rami – civile, penale, amministrativo e via dicendo – è autonomia di strutture e funzioni nell'ambito di un quadro unitariamente considerato, il cui punto d'unione è rappresentato dalla Costituzione, la quale rappresenta la “legge fondamentale” cui tutte le altre devono conformarsi per potersi definire legittime. Tale unità, a sua volta, implica anche coerenza: in uno Stato di diritto, a garanzia del cittadino, deve essere posto un confine ben chiaro tra lecito e illecito, con la conseguenza che è, quindi, inammissibile la qualificazione antinomica di uno stesso fatto, da parti diverse dell'ordinamento, come lecito e illecito².

Cosa sia lecito e cosa, invece, illecito è sempre l'ordinamento a stabilirlo. Laddove vi fosse una norma nell'ordinamento che qualificasse come illecito e, dunque, passibile di sanzione – può essere passibile di più sanzioni anche qualitativamente diverse (civile, penale, amministrativa, ecc.) –, un determinato comportamento e, al contempo, vi fosse un'altra norma che, invece, lo facoltizzasse o lo rendesse persino doveroso, si aprirebbe un conflitto tra norme. Occorre però precisare che si tratterebbe di un conflitto solo apparente, in quanto il nostro ordinamento prevede, per la risoluzione, la prevalenza della norma che prevede la facoltà o impone la realizzazione del fatto, il quale, così, sarà da considerare lecito in quanto risulterà essere conforme a tutto l'ordinamento³.

Di talché, “cause di giustificazione” diviene, per l'appunto, l'espressione utilizzata per designare l'insieme delle facoltà o dei doveri derivanti da norme, situate in ogni luogo dell'ordinamento, che rispettivamente autorizzano o impongono la realizzazione di questo o quel fatto, previsto anche tra i presupposti di una o più sanzioni, qualificandolo ovunque come “lecito” o “giustificato”, nel senso di conforme all'intero ordinamento, e precludendo che assuma l'opposta qualificazione di “illecito” o “antigiuridico”, nel senso di contrario all'intero ordinamento, indispensabile per l'applicabilità di ogni sanzione⁴.

² MARINUCCI G., voce *Cause di giustificazione*, in *Digesto discipline penalistiche*, II, 1988, p. 132.

³ MARINUCCI G., voce *Cause di giustificazione*, cit., p. 132.

⁴ MARINUCCI G., *Fatto e scriminanti, note dommatiche e politico-criminali*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 1983, pp. 1228 ss.; MARINUCCI G., «Antigiuridicità», in *Digesto penale*, I, Torino, 1987, pp. parr. 4 e 5, 181, 182.

Orbene, le cause di giustificazione rientrano nella categoria generale delle esimenti di cui all'art. 59, ultimo comma, prima parte, c.p.: “*Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui*”.

È difficile rinvenire alla base delle diverse scriminanti previste dal Codice Penale italiano un unico fondamento comune. A tal proposito si sono contese il campo le teorie monistiche, secondo cui le cause di giustificazione sono tutte riconducibili ad un unico principio⁵ e le teorie pluralistiche, secondo cui il fondamento delle cause di giustificazione è molteplice e varia per ciascuna di esse. A tal proposito, la dottrina dominante è ritenuta più confacente all'esplicazione della ratio in esame, un modello che potremmo definire di tipo “pluralistico”, il quale non individua un unico principio ispiratore della scriminante in esame, bensì diversi criteri, tra i quali, quelli solitamente cui si è spesso fatto ricorso, il “*principio dell'interesse prevalente*”⁶ e quello dell’“*interesse mancante*”^{7,8}.

Secondo parte della dottrina⁹, in realtà non vi sarebbe un vero e proprio contrasto tra queste tesi, posto che alla base delle cause di giustificazione vi è sempre un bilanciamento di beni o interessi risolto nel senso della legittimazione del comportamento che conserva il bene, o l'interesse prevalente, cambiando poi per le singole cause di giustificazioni le ragioni specifiche alla base della loro previsione normativa.

Il principio fondamentale delle cause di giustificazione è rintracciato, in via generale, nel principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico¹⁰.

In particolare, vi è chi ha ritenuto l'art. 59 c.p. piuttosto ambiguo, nella parte in cui parla di “*circostanze di esclusione della pena*”, posto che è da escludere che

⁵ Il principio viene ravvisato nel “*criterio del giusto mezzo adeguato per il raggiungimento di uno scopo approvato dall'ordinamento giuridico*”, oppure nella “*prevalenza del vantaggio sul danno*”, o, ancora, nel “*giusto temperamento tra interesse e controinteresse*”.

⁶ Al principio dell’“*interesse prevalente*” si riconducono le scriminanti dell'esercizio del diritto, dell'adempimento del dovere, della difesa legittima e dell'uso legittimo delle armi.

⁷ Al principio dell’“*interesse mancante*”, invece, si riconducono le scriminanti del consenso dell'avente diritto e dello stato di necessità.

⁸ FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2014, p. 227.

⁹ ROMANO M., *Commentario sistematico del codice penale*, Milano 2006, pp. 490 e ss.

¹⁰ C'è altra parte della dottrina, invece, che ritiene che: “*le cause di giustificazione si ispirano al principio del bilanciamento degli interessi in conflitto; la prevalenza dell'uno o dell'altro è condizionata cioè ad una valutazione comparativa del loro rispettivo valore*”. Cfr. sul punto, in particolare, PADOVANI T., *Diritto penale*, Milano, 2006.

le scriminanti impediscano la punibilità di un fatto, in quanto esso nasce comunque come un fatto penalmente illecito, dovendosi, al contrario, affermare che esse escludono l'offesa, costituendo dei limiti alla tutela del bene giuridico. Infatti, la sussistenza nella fattispecie concreta di una causa di giustificazione esclude l'offesa, per la semplice ragione che il bene non è più tutelato dalla norma¹¹.

Tuttavia, la collocazione delle cause di giustificazione nella struttura del reato è diversa a seconda che si aderisca alla teoria della bipartizione o della tripartizione. Infatti, secondo la teoria della bipartizione, le cause di giustificazione sono da considerare quali elementi negativi del fatto: si tratterebbe, in altre parole, di elementi che devono mancare affinché il fatto, completo di tutti gli elementi previsti dalla norma, possa considerarsi reato. Di conseguenza, la presenza di una causa di giustificazione fa venir meno la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta, ossia fa venire meno la sua tipicità¹². Dunque, le cause di giustificazione, in questa ottica, perderebbero la propria autonomia, per essere inserite all'interno dell'elemento oggettivo del reato.

Se, invece, si aderisce alla teoria della tripartizione, le cause di giustificazione renderebbero lecito un fatto tipico. In altre parole, quindi, esse elidrebbero l'antigiuridicità, quale elemento autonomo accanto alle due categorie della tipicità e della colpevolezza. Infatti, benché il fatto tipico possa risultare a primo impatto come antigiuridico, occorre anche una valutazione alla stregua dell'intero ordinamento giuridico per verificare se esso debba essere punito oppure no¹³. Il verificarsi di una causa di giustificazione, dunque, proprio come il non verificarsi di un elemento essenziale positivo, esclude la conformità del fatto al tipo normativo astrattamente previsto¹⁴.

Ancora vi è anche chi, in particolare, sottolinea come la ragione pratica sottesa all'esclusione dell'antigiuridicità del fatto sia da ravvisare nella mancanza di danno sociale¹⁵: infatti, in presenza di una causa di giustificazione, l'azione non contrasta con gli interessi della comunità come avviene normalmente quando si

¹¹ MANTOVANI F., *Diritto penale, parte generale*, Padova, 2013, V ed., p. 232.

¹² MANTOVANI F., *Diritto penale, parte generale*, cit., p. 233.

¹³ FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 228.

¹⁴ GALLO M., *Il concetto unitario di colpevolezza*, Milano, 1951, pp. 58 ss.

¹⁵ ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale, parte generale*, Milano, 1947, XVI ed., pp. 273 ss.

pone in essere un'azione penalmente rilevante, poiché sopravviene un interesse con un valore sociale superiore o almeno analogo a quello che si sacrifica nella fattispecie concreta.

Dunque, benché risulti difficile rintracciare il fondamento comune delle cause di giustificazione, non si può prescindere dal fatto che ciascuna di esse presenti caratteri propri e specifici, dei quali occorre sempre tener conto nell'individuazione della *ratio* ad esse sottesa¹⁶.

2. Fondamento giusnaturalistico della scriminante della legittima difesa. È legittimo difendersi con l'uso della forza?

All'istinto di conservazione che da sempre guida l'agire umano è intimamente connessa anche la propria difesa, intesa come “*il respingimento dei mali che tendono a danneggiare un uomo da parte di un altro uomo*”¹⁷. Essa, di per sé, può essere, di fatto, realizzata in due modalità differenti: o senza ledere colui che infligge il male contro di noi, o con sua lesione e, di conseguenza, un suo danno. Certamente non si può porre in dubbio il fatto che la prima di queste due modalità debba ritenersi assolutamente legittima e, dunque, esente da qualsiasi colpa. Maggiori dubbi, invece, vengono a porsi rispetto alla seconda modalità di difesa, posto che in tale evenienza si produce una lesione o un danno nei confronti di un proprio simile, rispetto al quale vige l'obbligo di coltivare una vita socievole. A ciò deve aggiungersi anche la considerazione, poi, che laddove si producesse, con una nostra reazione, la sua morte, al genere umano verrebbe inflitta una perdita pari a quella che si produrrebbe con la nostra morte. Invero, respingere la violenza mediante la violenza significa causare all'umanità un turbamento maggiore di quello che la colpirebbe se, ad esempio, si evitasse il male con la fuga.¹⁸

¹⁶ MAZZON R., *Le cause di giustificazione*, Padova, 2006, p. 11.

¹⁷ BOBBIO N., TODESCAN F. (a cura di), *Il diritto della natura e delle genti. Libro secondo*, Padova, 2018, pp. 207 ss.

¹⁸ Cfr. sul punto Cfr. CARMIGNANI G., *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, II, 1831, pp. 127 ss.. In particolare, l'Autore afferma: “*la propria e vera coazione nasce nell'animo umano dal timore d'un mal, che d'ogni lato in esso attualmente s'insinua, lo penetra e diviene la necessaria cagione delle sue determinazioni*”. In senso conforme PESSINA E., *Elementi di diritto penale*, I, Napoli, 1882, pp. 187 ss.

Orbene, nonostante questa considerazione di fondo che a livello teorico appare plausibile, occorre considerare, dal punto di vista pratico, che la propria autodifesa non sempre può essere attuata evitando lesioni all'aggressore, posto che la reazione nei confronti di chi ci aggredisce rappresenta una risposta spesso inevitabile, specie quando guidata dalla ragione e approvata dal consenso tanto dei sapienti quanto del popolo. Sebbene, infatti, la legge di natura vuole che l'uomo viva in pace con i suoi simili, affinché possa stabilirsi e conservarsi la pace, al contempo, la natura stessa, talvolta, acconsente che ci si rifugi nell'uso della forza, quando non sia possibile sottrarsi altrimenti a un torto altrui¹⁹.

Invero, benché le leggi naturali impongono di comportarsi vicendevolmente in maniera pacifica, vincolando in egual misura tutti gli uomini, a nessuno è concesso di poter violare tali legge nei confronti di un altro simile, il quale, al contrario, continui a rispettarle. Sarebbe, infatti, illogico ed ingiusto consentire a qualcuno di poter impunemente violare la persona di taluno contravvenendo alle leggi sulla pace, senza ricevere alcunché in cambio.

Il nodo centrale del discorso si qui condotto, dunque, è che se qualcuno si dimostra poco incline a rispettare un suo simile, contravvenendo al suo dovere di contribuire ad una pacifica convivenza civile, allora ciò farà, al contempo, venire meno ogni motivo di preoccupazione di assicurare la sua integrità da parte del soggetto che ha subito l'aggressione: infatti, posto che l'incolumità di quest'ultimo non può essere garantita senza la lesione di colui che aggredisce, allora costui dovrà imputare a se stesso l'aver costretto, a sua volta, l'aggredito a reagire.

Va da sé, infatti, che se non fosse consentito difendersi con la forza all'ingiustizia posta in atto dall'aggressore, allora gli onesti finirebbero con il

¹⁹ Uno dei più grandi sostenitori di questa teoria è CARRARA F. (*Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, I, 1977), il quale, ritenendo che la nascita dello Stato sia da ricondurre alla stipulazione di un contratto con i cittadini, i quali rinunciano ad una parte dei propri diritti riconoscendo allo Stato il potere di difenderli, ammette, tuttavia che tutte le volte in cui la pubblica autorità non sia in grado di garantire appieno la protezione degli interessi dei propri cittadini, questi ultimi sono legittimati a ricorrere alla forza individuale, in quanto si risanda la loro primigenia facoltà di agire in legittima difesa. Contra si pone si pone altra parte della dottrina (cfr. in particolare, CIVOLI C., *Trattato di diritto penale. Parte generale I*, Milano, 1912, 472-473) che ha criticato duramente questa impostazione, sottolineando come finisca per concedere margini troppo ampi all'autodifesa privata, con il rischio di mettere a repentaglio il mantenimento di un'ordinata e pacifica convivenza tra i cittadini.